

## **QUESITO n.2 del 24/05/2018**

Sono pervenuti a questo Ente Aggiudicatore i quesiti testualmente riportati:

“Al fine di partecipare alla procedura ristretta per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti/quesiti:

1. Sulla base di passati pronunciamenti emessi negli ultimi anni nel medesimo caso, vista la difficoltà a comprovare il possesso del requisito di partecipazione del progettista riferito alla classe e categoria T.02 del D.M. n. 143/2013, a causa dell'assenza di una specifica corrispondenza nella tavola Z-1 allegata allo stesso Decreto, al fine di evitare qualunque dubbio interpretativo e con l'intento di evitare "ingiustificate restrizioni o limitazioni" alla partecipazione alla gara, si chiede di poter comprovare il possesso del requisito di partecipazione del progettista per la classe e categoria T.02 anche con lo svolgimento di servizi di ingegneria ricadenti nell'ambito delle classi e categorie III.c e IV.c di cui alla Legge n. 143/1949.

2. Come evidenziato dalle Linee Guida n. 1 di Anac di attuazione del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (paragrafo 2.2.2 - requisiti di partecipazione, p.to 2.2.2.4), si richiede di potere utilizzare come requisito un servizio di consulenza e supporto alla progettazione esecutiva redatta per Anas che non ha comportato la firma degli elaborati progettuali. Tale servizio di supporto, così come richiesto dalle sopraindicate Linee Guida di Anac, è documentabile mediante opportuno contratto di conferimento di incarico e relative fatture di pagamento;”

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<<In relazione ai quesiti formulati nella Vostra nota pec indicata in oggetto si precisa quanto segue.

Quesito n. 1

Si conferma che, anche per quanto indicato nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, è consentito provare il possesso del requisito di partecipazione del progettista per la classe e categoria T.02 anche con lo svolgimento di servizi di ingegneria ricadenti nell'ambito delle classi e categorie III c di cui alla Legge n. 143/1949.

Al contrario, non è consentito provare il possesso del requisito di partecipazione del progettista per la classe e categoria T.02 anche con lo svolgimento di servizi di ingegneria ricadenti nell'ambito

delle classi e categorie IV c di cui alla Legge n. 143/1949 poiché non vi sono, nelle attività inquadrate come T.02, attività all'epoca ricomprese nella IV c.

Quesito n. 2

Si conferma che, come indicato al paragrafo 2.2.2.4 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, è possibile utilizzare come requisito *“i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali ... a condizione che ... l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento”*. Si precisa che il sopra indicato paragrafo prevede che, per poter utilizzare i servizi di consulenza di supporto alla progettazione quale requisito di partecipazione, è necessario che *“si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE”>>*.